

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N. 90/1948 SUL "LAVORO NOTTURNO DEI MINORI
(SETTORE INDUSTRIALE)**

Anno 2000

In merito al lavoro notturno dei minori, si comunica che il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in attuazione della direttiva CE 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, ha modificato la precedente regolamentazione prevista dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Il precitato Decreto, pur mantenendo l'impianto generale della normativa contenuta nella Legge n. 977/67, ha carattere profondamente innovativo. Infatti, la nuova normativa si propone di adeguare gradualmente la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai 18 anni agli standard europei, di privilegiare l'istruzione e di assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione.

La tecnica adottata dal legislatore nel determinare la nuova regolamentazione è stata quella di introdurre modifiche ed integrazioni alla Legge n. 977 del 1967, sostituendo interi articoli o aggiungendo dei commi.

La presente normativa si applica a tutte le attività in cui sono impiegati i minori, senza alcuna distinzione tra lavori industriali e lavori di altra natura.

Sono, però, esclusi dall'applicazione della normativa in materia di lavoro minorile gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata svolti nei servizi domestici prestati in ambito familiare nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempre che queste ultime si concretino in prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, così come previsto dall'art. 4 che modifica l'art. 2 della Legge 977/67.

In particolare, la dizione "lavori occasionali" si intende riferita a prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie, i lavori di breve durata possono riferirsi a quelle prestazioni nelle quali l'elemento temporale non raggiunge quel minimo necessario perché l'attività svolta possa ricomprendersi in una delle fattispecie tipiche previste dalla legge (es.: tutte le ipotesi di contratto a termine).

In merito all'età lavorativa, il Decreto Legislativo n. 345/99 introduce il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico.

Le stesse definizioni di "bambino" all'art. 2 (ha sostituito quella di fanciullo) e "adolescente", cui fa riferimento il Decreto, riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente meno o più di 15 anni, ma per ogni singolo soggetto, possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia stato assolto o meno l'obbligo scolastico.

La nuova disciplina stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro non può mai essere inferiore ai 15 anni compiuti ed è inoltre subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria così come previsto dall'art. 5, che sostituisce l'art. 3 della legge n. 977/67.

Il lavoro notturno particolarmente gravoso, specie nell'età giovanile è regolamentato dall'art. 10 che sostituisce l'art. 15 legge n. 977/67 e dall'art. 11 che sostituisce l'art. 17 della predetta legge.

La definizione del termine "notte" si ritrova nell'art. 10, dove notte è considerato un periodo di almeno 12 ore consecutive, comprendenti l'arco di tempo che va dalle ore 22 alle ore 6 oppure dalle 23 alle ore 7 indipendentemente dall'ora di inizio dell'attività lavorativa. Al di fuori di tali intervalli il riposo notturno può essere interrotto nei casi di attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

La nuova disciplina mantiene il divieto del lavoro notturno per i minori di anni 18.

L'art. 10, inoltre, al secondo comma prevede una deroga, in base alla quale gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda.

In tale caso, però, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro, indicando la causa di ritenuta forza maggiore, i nominativi degli adolescenti impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

L'art. 11, peraltro, consente la deroga "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario", "purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi" e "non siano disponibili lavoratori adulti"; una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto di cui all'art. 10.

In tal caso al minore spetta un equivalente periodo di riposo compensativo che deve essere fruito entro tre settimane.

Al riguardo, in risposta anche alla domanda diretta della commissione degli esperti, si fa presente che da una indagine conoscitiva espletata dall'Ufficio di questo Ministero, competente in materia presso tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro, è emerso che, nell'ultimo triennio, sia per le attività non industriali che per quelle industriali, non si sono avute comunicazioni relative a casi di ricorso all'esercizio della facoltà di sospendere il divieto del lavoro notturno degli adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 che sostituisce l'art. 26 della legge 977/67, la competenza in materia di vigilanza sul lavoro minorile è attribuita al Ministero del Lavoro che la esercita attraverso le Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizio ispezioni del lavoro e che l'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dallo stesso art. 14 ad emettere l'ordinanza – ingiunzione è la Direzione Provinciale del Lavoro.